

**TRIBUNALE DI ROMA
(ORDINANZA)**
3 FEBBRAIO 1998
ESTENSORE: ORICCHIO
**PARTI: SALA DA THE
BABINGTON S.R.L.
(Avv. Ricchiuto)
GAMBERO ROSSO EDITORE
(Avv. Morvillo)**
**Stampa • Guida
gastronomica •
Segnalazione critica di un
locale • Giudizio apodittico
• Illiceità • Rimedio
cautelare • Ammissibilità •
Rettifica del testo.**
*La valutazione critica di un
locale, espressa in una guida
gastronomica, non può pre-
scindere dalla verità dei fatti*
*che ne costituiscono il logico
presupposto e pertanto la for-
mulazione di un giudizio apo-
dittico non corrispondente alla
esperienza concreta del critico
costituisce fatto illecito avver-
so il quale appare concedibile
il rimedio cautelare dell'inser-
zione di un foglio di rettifica
nella guida stessa e la pubbli-
cazione del medesimo testo su
più quotidiani.*

Il giudice designato. — Letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. con il quale la Sala da The Babington s.r.l. premesso di essere titolare di un noto esercizio commerciale operante nel settore della ristorazione e dei servizi di caffetteria e sala da the e di aver appreso a novembre 1997 che detto esercizio era stato recensito nella « Guida di Roma del Gambero Rosso 1998 » chiedeva ordinarsi in via d'urgenza alla Gambero Rosso Editore s.r.l. editrice della Guida, a Bonilli Stefano in qualità di direttore responsabile della pubblicazione ed alle società incaricate della distribuzione del prodotto editoriale PDE e SODIP s.p.a., l'immediata interruzione della distribuzione e della vendita sia della Guida 1998 che di quella pubblicata il precedente anno, assumendo lesive della identità personale e della reputazione commerciale di essa ricorrente le critiche mosse dagli autori alla qualità dei cibi e del servizio offerto;

premessi

— che la società PDE, alla quale è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita;

— che gli altri resistenti si sono costituiti instando per la inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso;

ritenuto

— che la eccezione di carenza di legittimazione passiva della SODIP s.p.a. (società incaricata della distribuzione presso le edicole, come si evince dal frontespizio del sommario delle guide) appare fondata: secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, infatti, la allegata violazione del diritto della personalità deve essere imputata in via esclusiva

* La decisione pare richiamarsi al principio dell'obbligo di motivazione del giudizio critico espresso da ultimo da Cass. 6 aprile 1993, n. 4109 (in questa *Rivista* 1993, 1087; nonché in *Corr. giur.* 1993, 1353 con nota di V. ZENO-ZENOVICH, « Incompetente sarà lei! »: i limiti della critica di associazioni scientifiche, ove ulteriori richiami).

Per un precedente sul rimedio adottato

nei confronti di un volume v. Pret. Varese 27 gennaio 1986, in questa *Rivista* 1986, 553.

In tema di « guide gastronomiche » si v. Trib. Roma 7 giugno 1991 (in questa *Rivista* 1992, 71) concernente lo stesso editore, ma sotto il profilo della inesattezza dell'informazione fornita (il locale veniva dato per chiuso, mentre era stato nel frattempo riaperto).

all'editore ed al direttore responsabile della pubblicazione (in relazione alle fattispecie descritte negli artt. 595 comma 3 e 57 c.p., 11 L. 8.2.1948 n. 47, 185 c.p. e 2059 c.c.) rimanendo dunque irrilevanti ai fini della causa di merito (avente ad oggetto l'accertamento dell'illecito ed il conseguente risarcimento del danno) i rapporti contrattuali che legano la società distributrice all'editore, con la conseguenza che né la SODIP s.p.a. né la PDE — incaricata della distribuzione nelle librerie — possono essere destinatarie degli effetti della invocata tutela cautelare non venendo ad assumere la qualità di parte necessaria nel successivo giudizio di merito;

— che è tuttavia ammissibile l'intervento spiegato dalla SODIP s.p.a. ex art. 105 comma 2 c.p.c. in relazione all'affermata titolarità di un rapporto contrattuale — con la resistente Gambero Rosso s.r.l. — che si pone in rapporto di dipendenza rispetto alla risoluzione della presente controversia: dall'esame della disciplina normativa uniforme dei procedimenti cautelari (artt. 669 *bis* — 669 *quaterdecies* c.p.c.), non è dato rinvenire, infatti, alcun impedimento di natura processuale alla partecipazione alla fase cautelare di soggetti terzi, titolari di autonome situazioni giuridiche, interessati alla emissione ovvero a contrastare la emissione del provvedimento cautelare tipico (per l'ammissibilità dell'intervento adesivo si sono pronunciati: Pret. Roma 16.1.1974 Giust. civ. '74 p. 1459; Pret. Roma 4.5.1982 FI '82 col 1727; Pret. Roma, 12.5.1986 FI '87 col 2900; Pret. Roma 4.4.1992 Giur. Cost. '92 p. 3618; Pret. Modica 31.7.1990 FI '92 col 2303); ed invero nella fase cautelare il rapporto processuale non sembra configurarsi diversamente rispetto alla fase di merito, ben potendo produrre anche la misura cautelare effetti riflessi (favorevoli o negativi) sulle posizioni giuridiche — di terzi — dipendenti dal rapporto sostanziale oggetto di provvisoria regolamentazione;

ritenuto

— che la tesi difensiva della intervenuta secondo cui la tutela cautelare atipica dei diritti relativi trova generale impedimento nella piena ed integrale risarcibilità degli stessi (non potendo configurarsi — secondo una autorevole dottrina — alcuna « irreparabilità del danno » nella lesione degli « interessi pretensivi » all'adempimento delle prestazioni obbligatorie in quanto situazioni giuridiche meramente strumentali al conseguimento di un bene e suscettibili sempre e comunque di reintegrazione patrimoniale per equivalente) non assume valenza assoluta dovendo in concreto escludersi la adeguatezza della mera tutela risarcitoria nelle ipotesi in cui la lesione del diritto di credito produca effetti pregiudizievoli che non si esauriscono nell'ambito del rapporto debito-creditorio ma si estendono ad altre situazioni giuridiche a quello collegate, qualificate dalla presenza di interessi costituzionalmente protetti o comunque riconducibili a diritti fondamentali dell'individuo, ovvero ancora nella ipotesi in cui la lesione attuale del « bene » determini conseguenze dannose difficilmente prevedibili e quantificabili sì da ritenere qualitativamente insufficiente una tutela *ex post* (ipotesi che ricorre nella fattispecie non essendo delimitabili in concreto gli effetti del discredito arrecato alla ricorrente, anche in considerazione della presumibile diffusione della informazione — ritenuta pregiudizievole in un pubblico non limitato ai lettori della guida);

considerato

— che, relativamente alla « Guida 1997 », difetta il requisito del *periculum in mora*: la specificità del prodotto editoriale (guida informativa

pubblicata annualmente) esclude l'attualità di un pregiudizio determinato da valutazioni critiche pretese diffamatorie destinate ad esaurire la propria efficacia in un contesto temporale determinato (l'anno di vigenza della guida), essendo ben avvertito il lettore — attesi i risaputi tempi di obsolescenza del prodotto editoriale — della inutilizzabilità delle informazioni della guida nei successivi anni (la stessa pubblicazione di una nuova guida implica, infatti, la esigenza di una revisione delle precedenti recensioni con altre che a quelle, non più attuali si sostituiscono);

— che la « Guida 1998 del Gambero Rosso », come è dato evincere dalle note introduttive e dal tenore delle « recensioni », non si limita a fornire indicazioni identificative (indirizzo, recapito telefonico, orari e giorni di apertura) dei locali recensiti — in assoluta prevalenza esercizi commerciali di interesse enogastronomico —, ma si pone l'obiettivo di operare una selezione tra quelli presenti sul territorio in relazione alla novità, qualità delle proposte culinarie, alla accoglienza ed efficienza del servizio, alla correttezza dei prezzi in relazione alle prestazioni offerte, dovendo in conseguenza escludersi l'ipotesi avanzata dalla difesa della ricorrente secondo cui la pubblicazione in questione rimarrebbe sottratta alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) qualificandosi come mera iniziativa pubblicitaria da ricondursi, in quanto tale, nell'esercizio del diritto di impresa (art. 41 Cost.); le « recensioni » non si esauriscono, infatti, in una mera descrizione dei locali, dei cibi, ecc., né risolvono nella declamazione dei pregi dei prodotti/servizi offerti (in funzione della acquisizione di clientela a vantaggio di determinate ditte: l'elevato numero degli esercizi recensiti — selezionati rispetto ad un campione di indagine più vasto: cfr. dichiarazioni Bonilli — non consente, infatti, di riconoscere tale intento pubblicitario), ma riportano il giudizio critico — positivo o negativo — degli autori espresso mediante la attribuzione di determinati punteggi ovvero in base ad una « scala di valori del gusto » diversa a secondo del genere merceologico esaminato (pag. 10 della guida): e proprio la contestazione da parte della Babington s.r.l. è chiaro indice della assenza di uno scopo promozionale e dell'intento degli autori della guida di fornire al lettore una informazione quanto più possibile imparziale nei limiti consentiti dall'esercizio del diritto di critica;

ritenuto

— che l'accertamento del *fumus boni iuris* va compiuto in relazione ai contrapposti interessi — entrambi di rilevanza costituzionale — della libera circolazione delle idee (nell'ambito della quale trova espressione il diritto di critica) e della reputazione individuale, dovendo escludersi, invece, una lesione del diritto alla « identità personale » della ricorrente non venendo in questione, nella specie la inesatta attribuzione ad un soggetto di qualità personali o caratteristiche identificative diverse da quelle che gli appartengono, quanto piuttosto la attribuzione di fatti — non corrispondenti al vero e di contenuto diffamatorio — suscettibili di arrecare discredito alla società ricorrente;

— che, così individuato il diritto a tutela del quale è invocata la cautela atipica, deve ravvisarsi il *fumus boni iuris* in considerazione: a) della obiettiva idoneità delle espressioni utilizzate dal censore ad offendere la reputazione commerciale della ricorrente (« ... i piatti nel menu sono la cosa più mediocre che si possa mangiare, e il servizio è degno di un ufficio pubblico »), b) della inosservanza dei limiti in relazione ai quali sol-

tanto la tutela del diritto della personalità può considerarsi recessiva di fronte all'esercizio del diritto di critica, mancando una correlazione logica tra il giudizio espresso dal recensore ed il test eseguito (dalla sommaria istruttoria è emerso infatti che l'incaricato del Gambero Rosso ha effettuato una sola « prova di qualità », in data imprecisata; sedendosi al tavolo e consumando un the): se è vero, infatti, che il requisito della verità oggettiva della notizia (esatta corrispondenza tra il fatto accaduto e quello narrato) richiesto per la scriminante del diritto di cronaca non può trovare pedissequa applicazione in tema di diritto di critica (essendo condizionato ogni giudizio di valore dalla soggettiva esperienza e dalla diversa prospettiva di osservazione in cui si pone l'individuo: Cass. V pen. 16.4.1993 Barile FI '94 col 94), è pur vero che la critica, per prevalere sull'interesse antagonista dell'onore individuale, deve essere socialmente utile e contribuire alla formazione della pubblica opinione su fatti o persone che rivestono interesse generale: la argomentazione critica non può, dunque, prescindere dalla verità dei fatti che ne costituiscono il logico presupposto (nella specie proprio tale presupposto è difettato avendo il recensore formulato un giudizio apodittico, non corrispondente alla esperienza riferita — limitata alla sola consumazione di un the —);

— che infondati appaiono i dubbi prospettati dalla intervenuta SODIP s.p.a. in ordine alla ammissibilità dei provvedimenti cautelari invocati dalla ricorrente (che si risolverebbero, di fatto, in una censura vietata dall'art. 21 comma 2 Cost.), in quanto la effettuata pubblicazione e la diffusione dello stampato escludono in radice la stessa possibilità di operare un controllo preventivo del contenuto del pensiero, mentre osta alla adozione delle misure richieste (immediato ritiro dal commercio delle copie già distribuite; immediata interruzione della distribuzione e della vendita della guida 1998) il divieto del sequestro della stampa imposto dall'art. 21 comma 3 Cost. che — in quanto funzionale ad assicurare comunque la libera circolazione del pensiero stampato — non può non estendersi anche a tutti quei provvedimenti cautelari atipici volti a conseguire i medesimi effetti in palese elusione del divieto): la contraria opinione di parte ricorrente non trova supporto nella dottrina prevalente né nella giurisprudenza citata (Corte cost. 12.4.1973 n. 38: in tema di sequestro di materiali destinati alla pubblicazione ma non ancora stampati; Trib. Roma ord. 2.2.1994: in tema di opera cinematografica; Trib. Roma ord. 20.2.1995: in tema di violazione del diritto patrimoniale d'autore) dovendosi valutare, con riferimento al singolo caso concreto, la compatibilità del contenuto della misura cautelare ex art. 700 c.p.c. (applicabile anche in *subiecta materia*: Corte cost. 8/1973; Cass. I 27.5.1975 n. 2129) con i limiti fissati dalla norma costituzionale;

— che tenuto conto dell'avanzata fase di distribuzione del prodotto editoriale iniziata a settembre 1997 e della impossibilità di intervenire sulle copie già vendute ai privati ed avuto riguardo alla richiesta subordinata di parte ricorrente di adozione « dei provvedimenti d'urgenza ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito », appare adeguato — al fine di limitare il pregiudizio arrecato alla reputazione commerciale della ricorrente — prescrivere ai resistenti: a) la integrazione della recensione relativa alla ditta Babington's (pag. 75 della Guida 1998), in tutte le copie della Guida Roma 1998 Gambero Rosso Editore ancora da distribuire ovvero già consegnate alle edicole o alle librerie e non ancora vendute, avvertendo il lettore che l'incaricato

della redazione ha espresso il proprio giudizio dopo essersi recato una sola volta, in data imprecisata, presso l'esercizio di ristoro, sedendosi al tavolo e consumando soltanto un the; *b*) la pubblicazione una sola volta sui quotidiani La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, con un rilievo non inferiore ad un ottavo di pagina, del predetto avvertimento rivolto agli acquirenti della Guida Roma 1998 Gambero Rosso Editore

P.Q.M. — Visti gli artt. 669 *ter* e 669 *septies* comma 2 c.p.c.

— dichiara inammissibile la domanda cautelare proposta nei confronti della SODIP s.p.a. e della contumace PDE e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della SODIP s.p.a. delle spese del procedimento che liquida di ufficio in lire 280.000 per spese, lire 1.600.000 per diritti e lire 2.000.000 per onorari oltre Iva e Cpa;

visti gli artt. 669 *bis* ss. e 700 c.p.c.

— ordina ai resistenti Gambero Rosso Editore s.r.l. e Bonilli Stefano: *a*) di integrare il testo della recensione relativa alla ditta Babington's (pag. 75 della Guida 1998) in tutte le copie della Guida Roma 1998 Gambero Rosso Editore ancora da distribuire ovvero già consegnate alle edicole o alle librerie e non ancora vendute, « con lo specifico avvertimento al lettore che l'incaricato della redazione ha espresso il proprio giudizio dopo essersi recato una sola volta, in data imprecisata presso l'esercizio di ristoro Babington's, sedendosi al tavolo e consumando soltanto un the »; *b*) di pubblicare, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una sola volta sui quotidiani La Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, con un rilievo non inferiore ad un ottavo di pagina, un « avviso agli acquirenti della Guida Roma 1998 Gambero Rosso Editore specificando che il testo della recensione relativa alla ditta Babington's (pag. 75 della Guida 1998) deve essere integrato con lo specifico avvertimento al lettore che l'incaricato della redazione ha espresso il proprio giudizio dopo essersi recato una sola volta, in data imprecisata, presso l'esercizio di ristoro Babington's, sedendosi al tavolo e consumando soltanto un the »;

visto l'art. 669 *octies* c.p.c.

— fissa per l'inizio della causa di merito il termine di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza.